



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le tanto attese modifiche previste dal Governo in materia di cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie dopo le stringenti limitazioni introdotte di recente in tale ambito per contrastare abusi e comportamenti fraudolenti.

Si ricorda infatti che al fine di arginare le numerose frodi attuate nell' ultimo periodo in materia di bonus edilizi il testo ad oggi vigente dell' art. 121 del DL 34/2020 inibisce le c.d. "cessioni multiple" limitando ad una sola cessione la possibilità di cedere il credito maturato dai beneficiari della detrazione.

PREMESSA

Il dettato normativo dell' art. 121 dispone infatti all'uopo "*l soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:*

- *per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;*
- *per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione".*

Immediato effetto di tale limitazione è stata la paralisi del settore edile e l'improvvisa flessione della domanda di detti crediti causata dalla mancanza di un mercato secondario per i medesimi.

Infatti l'impossibilità di rivendere ulteriormente il credito acquisito da parte dei cessionari rendeva l'acquisto dello stesso certamente poco appetibile soprattutto per quei soggetti, quali le banche, che sinora erano stati i principali finanziatori degli interventi in parola.

IL NUOVO DECRETO

Il nuovo decreto per il contrasto alle frodi in corso di stesura dovrebbe assolvere l'arduo compito di ottemperare al duplice interesse di arginare la compravendita di crediti inesistenti senza bloccare un settore, quello edile, che fino ad oggi ha trainato l'economia.

A tal fine l'art. 1 dell'emanando decreto rubricato "Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" prevede delle importanti modifiche all'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, dopo l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito ad opera dei contribuenti che hanno maturato la detrazione, consentirebbero di fruire *di due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.*

In sostanza la norma, nel testo novellato dalla disposizione in commento, pare prevedere una riapertura mitigata del mercato secondario dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie basato su un numero limitato delle cessioni eseguibili: solo due e con importanti limitazioni anche sotto il profilo soggettivo in riferimento ai possibili cessionari che potranno essere esclusivamente: *banche e intermediari finanziari società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.*

Inoltre il nuovo decreto impone a tutti i soggetti sopra citati per ogni cessione intercorrente tra i medesimi, anche successiva alla prima il rispetto di quanto previsto dall' articolo 122-bis, comma 4, del DL 34/2020 ovvero l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione dalle operazioni nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

Ma le novità introdotte non finiscono qui, infatti il successivo comma 2 dell' art.1 del decreto in commento prevede un esplicito divieto di cessioni parziali in relazione ai crediti oggetto di tale mercato secondario.

Nello specifico la prefata norma dispone che: *"I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), (dell'art. 121 del DL 34/2020 ndr) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022."*

Dunque la norma vieta nettamente la suddivisione del credito maturato allo scopo di eseguire delle cessioni parziali e a tal fine prevede che a ciascun credito sia attribuito un numero univoco che possa identificarlo in maniera unitaria sul suddetto mercato ai fini delle cessioni.

È bene evidenziare che la nuova disposizione è destinata ad entrare in vigore, in base all'attuale testo del comma 2, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Le soluzioni prospettate sembrano di buon senso, infatti la previsione di maggiori controlli stante l'elevato numero di frodi, era inevitabile ma doveva certamente temperare l'esigenza di rendere comunque appetibili i crediti in cessione al fine di non annullarne la domanda, non ci resta che auspicare che le successive versioni della norma, se come prevedibile ce ne saranno, non tradiranno lo spirito dell'attuale versione delle modifiche commentate.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI